

## XVI LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI

### DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

**Seduta n. 646 di giovedì 7 giugno 2012**

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

*(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12. – *(Incarichi dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato).* – 1. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:

*a)* possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;

*b)* sono collocati in posizione di fuori ruolo se gli incarichi sono attinenti agli interessi dell'amministrazione di appartenenza ovvero in quanto, per un interesse dell'amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di magistrati, ovvero ad avvocati o procuratori dello Stato;

*c)* qualora siano chiamati a ricoprire incarichi consentiti dalla legge per i quali non è espressamente previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni;

*d)* possono essere autorizzati, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in un'attività di consulenza che non crea pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non possono essere in ogni caso autorizzati a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;

*e)* non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di singoli incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale o presso organismi internazionali per i quali siano stabiliti mandati di durata superiore a cinque anni, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;

*f)* prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla lettera *e)*, devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima in aspettativa o in fuori ruolo e comunque non inferiore a tre anni;

*g)* non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla lettera *e)* per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;

*h)* se collocati fuori ruolo mantengono il trattamento economico fondamentale

dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità e non possono ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza; i relativi oneri sono posti integralmente a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;

*i)* in nessun caso possono ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;

*l)* eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso in fuori ruolo hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo;

*m)* non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate».

3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che individuino, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, con specificazione degli incarichi per i quali deve essere necessariamente previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, garantendo uniformità di trattamento e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al comma 3, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

5. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere *e)* e *g)* dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.

**12. 251.** Vassallo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* del presente articolo *inserire le seguenti:* relative alla durata dell'incarico e al trattamento economico del personale di cui al comma 1.

*Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da:* incarichi connessi ad apicali svolti *con le seguenti:* incarichi di componente degli organi di giustizia internazionale e di

componente delle autorità amministrative indipendenti, agli incarichi di diretta collaborazione svolti dal personale indicato al comma 1.

*Conseguentemente al medesimo comma dopo le parole:* 13 novembre 2008, n. 181 *inserire le seguenti:* individuati dai rispettivi ordinamenti interni e agli incarichi apicali.

*Conseguentemente al comma 4 dopo le parole:* entrano in vigore *inserire le seguenti:* acquistano efficacia decorsi.

*Conseguentemente al comma 4 dopo le parole:* analoga posizione *inserire le seguenti:* previsto dal comma 1, secondo periodo.

**0. 12. 252. 800.** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* un'altra analoga posizione *con le seguenti:* ogni altra analoga posizione comunque denominata.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:* fuori ruolo *aggiungere le seguenti:* o in ogni altra analoga posizione comunque denominata;

*sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale; esse non si applicano agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive o di mandato presso gli organi di autogoverno dei rispettivi ordinamenti, agli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giurisdizionali presso gli organismi internazionali e agli incarichi apicali svolti presso gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; coloro che alla predetta data abbiano superato il periodo massimo di permanenza fuori ruolo o in analoga posizione, fatte salve le eccezioni previste dal comma 3, debbono rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi.

**12. 252.** Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* e contabili *con le seguenti:* contabili e militari.

*Conseguentemente al medesimo comma, ovunque ricorrano sostituire le parole:* e contabili *con le seguenti:* contabili e militari.

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole:* e contabili *con le seguenti:* contabili e militari.

**12. 800.** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* non può essere prestato *fino alla fine del comma con le seguenti:* è disciplinato da uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, nei termini previsti dal comma 2, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;

b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo;

c) indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico per incarichi diversi da quelli di natura giurisdizionale, prevedendo una disciplina transitoria per coloro che hanno già superato il limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni, fatta salva la possibilità di applicare l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rimodulando la percentuale prevista dal comma 2 di tale articolo in funzione della tipologia dell'incarico;

e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

3. Le disposizioni attuative della norma di delega di cui ai commi 1 e 2 prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano, nei limiti previsti dalla delega, anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

**12. 250.** Melchiorre, Tanoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, per le categorie di cui al comma 1 è determinato il numero massimo di incarichi che non comportano la posizione di fuori ruolo, da svolgere presso amministrazioni, enti, organismi ed altre istituzioni pubbliche e sono disciplinati i relativi criteri di incompatibilità e di conflitto di interesse da osservare sia nel corso dello svolgimento dell'incarico che successivamente alla sua conclusione.

**12. 3.** Lanzillotta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* fermo restando il limite massimo fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

**12. 2.** Lanzillotta.